

**Ordinanza
sulle indicazioni di quantità nella vendita
di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
(Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)**

del 5 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 13 capoverso 3, 14 capoversi 2–4, 18 capoverso 2 e 19 della legge federale del 17 giugno 2011¹ sulla metrologia; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995² sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. le indicazioni di quantità destinate ai consumatori per la vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati;
- b. i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura;
- c. i controlli ufficiali.

² La presente ordinanza non si applica:

- a. agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml;
- b.³ agli imballaggi preconfezionati di medicinali delle categorie di vendita A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell'ordinanza del 21 settembre 2018⁴ sui medicinali, come anche della categoria di vendita C secondo l'articolo 25 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001⁵ sui medicinali;
- c. alla merce distribuita gratuitamente o in aggiunta alla prestazione vera e propria;
- d. alle cartucce di inchiostro e di toner per stampanti.

RU **2012** 5275

¹ RS **941.20**

² RS **946.51**

³ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 8 all'O del 14 nov. 2018 sull'autorizzazione dei medicinali, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 5029).

⁴ RS **812.212.21**

⁵ RU **2001** 3420

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *merce misurabile*: merce il cui prezzo di vendita è calcolato in base alla quantità venduta;
- b. *imballaggio preconfezionato*: merce contenuta in una confezione di qualsiasi tipo, misurata e chiusa in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso;
- c. *vendita di merce sfusa*: vendita di una merce non offerta in un imballaggio preconfezionato;
- d. *imballaggio multiplo*: più merci imballate, identiche o diverse, riunite in un ulteriore imballaggio;
- e. *quantità nominale*: quantità della merce contenuta, indicata sull'imballaggio;
- f. *contenuto effettivo*: quantità effettiva della merce contenuta nell'imballaggio;
- g. *quantità netta*: quantità di una merce senza involucro o imballaggio di altro tipo;
- h. *peso sgocciolato*: peso di una merce solida una volta scolato il liquido di copertura.

Art. 3 Determinazione della quantità

¹ Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta della merce.

² Se le condizioni ambientali incidono sul volume della merce, per la determinazione della quantità fanno stato le seguente temperature:

- a. temperatura in generale 20 °C;
- b. temperatura per carburanti e combustibili 15 °C.

³ Per peso si intende l'indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può prevedere che:

- a. sia determinante una quantità diversa da quella netta, in particolare se lo richiede il tipo di imballaggio usuale di una merce;
- b. sia determinante per la merce surgelata e congelata un'altra temperatura rispetto a quella di cui al capoverso 2.

Art. 4 Indicazione della quantità

¹ La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l'ordinanza del 23 novembre 1994⁶ sulle unità o in base al numero di pezzi.

² L'indicazione della quantità deve essere precisa. Non è consentito indicare margini di oscillazione o utilizzare espressioni come «circa».

³ Un'eventuale quantità minima indicata deve essere raggiunta in ogni singolo caso. Deve essere riconoscibile che è indicata la quantità minima.

⁴ La quantità può essere indicata nelle unità non metriche usuali all'estero, oltre che nelle unità di cui al capoverso 1.

Capitolo 2: Vendita di merce sfusa**Art. 5** Misurazione della quantità

¹ Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata in presenza del consumatore o dal consumatore stesso mediante strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁷ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

² Il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per la merce solitamente venduta al pezzo.

Art. 6 Controllo dell'indicazione di quantità di merce parzialmente imballata

Chi offre merce parzialmente imballata, confezionata in assenza del consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore nel punto di vendita uno strumento di misura idoneo, conforme ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁸ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP, affinché possa controllare o far controllare la quantità.

Art. 7 Ubicazione dell'indicazione di quantità

La quantità può essere indicata altrove che sulla merce, a condizione che la concordanza tra l'indicazione e la merce possa essere garantita.

Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

¹ In esercizi di ristorazione, take-away e simili, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche, le bevande vendute in contenitori aperti possono essere servite soltanto in misure per lo spaccio conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 feb-

⁶ RS 941.202

⁷ RS 941.210

⁸ RS 941.210

braio 2006⁹ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Fanno eccezione le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.

² L'indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti od offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione, take-away e simili, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche.

³ Chi offre cibi in self service secondo il capoverso 2 indicandone un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Il DFGP disciplina il modo in cui deve essere determinato il peso.

Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

¹ I distributori automatici devono indicare la quantità fornita.

² Trattandosi di distributori automatici, le misure per lo spaccio o i distributori devono essere conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹⁰ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

³ I capoversi 1 e 2 non si applicano alle bevande preparate nel distributore con acqua, come il caffè.

Capitolo 3: Imballaggi preconfezionati

Sezione 1:

Requisiti generali applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte

Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

¹ La quantità nominale della merce liquida è indicata in base al volume nominale, la quantità nominale delle altre merci in base al peso nominale, a meno che le pratiche commerciali prevedano l'indicazione del peso nominale per la merce liquida e l'indicazione del volume nominale per le altre merci.

² La quantità nominale può essere indicata, in deroga al capoverso 1, in base alla superficie o alla lunghezza, purché questo corrisponda alle pratiche commerciali.

³ Se l'indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio preconfezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nominale può essere indicata in base al numero di pezzi. Tale indicazione non è necessaria se il consumatore può constatare facilmente il numero di pezzi. Il DFGP può specificare le merci per le quali è possibile di norma indicare il numero di pezzi.

⁴ Il DFGP può specificare le derrate alimentari per le quali la quantità nominale può essere indicata in numero di pezzi.

⁹ RS 941.210

¹⁰ RS 941.210

⁵ Se la quantità nominale è indicata più volte, ad esempio in base al peso e al volume, ogni indicazione deve adempiere i requisiti della presente ordinanza.

Art. 11 Scritte

¹ Gli imballaggi preconfezionati devono recare le seguenti scritte:

- a. la quantità nominale;
- b. la denominazione specifica della merce alla quale si riferisce l'indicazione della quantità;
- c. il fabbricante o l'importatore responsabili.

² Per gli imballaggi preconfezionati con indicazione della quantità in base al peso o al volume la quantità nominale deve essere espressa in chilogrammi o grammi, litri, centilitri o millilitri, seguita dalla sigla o dal nome dell'unità. La scritta deve avere le seguenti dimensioni:

- a. almeno 6 mm, se la quantità nominale è superiore a 1000 g o 100 cl;
- b. almeno 4 mm, se la quantità nominale è superiore a 200 g o 20 cl e uguale o inferiore a 1000 g o 100 cl;
- c. almeno 3 mm, se la quantità nominale è superiore a 50 g o 5 cl e uguale o inferiore a 200 g o 20 cl;
- d. almeno 2 mm, se la quantità nominale non è superiore a 50 g o 5 cl.

³ Per gli imballaggi preconfezionati che indicano la quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi la scritta della quantità nominale deve avere caratteri alti almeno 2 mm.

⁴ Le scritte devono essere apposte in modo indelebile, perfettamente leggibile e ben visibile. Sono leggibili senza dover aprire o spiegare l'imballaggio.

Art. 12 Marchio di conformità

Il marchio di conformità europeo previsto all'allegato 1 può essere apposto sugli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale che adempiono i requisiti della direttiva 76/211/CEE¹¹.

¹¹ Direttiva del Consiglio, del 20 gen. 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE), GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Sezione 2: Requisiti applicabili alle indicazioni di quantità e alle scritte in casi particolari

Art. 13 Imballaggi multipli

¹ Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da imballaggi contenenti la stessa merce e non destinati a essere venduti singolarmente, deve essere indicata la quantità nominale globale.

² Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da imballaggi contenenti merce diversa e non destinati a essere venduti singolarmente o qualora un imballaggio multiplo contenga merce diversa imballata separatamente, sull'imballaggio multiplo deve essere indicata la quantità nominale della singola merce.

³ Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da imballaggi recanti indicazioni sufficienti per la loro vendita singola, sull'imballaggio multiplo deve essere apposta almeno una delle seguenti scritte:

- a. il numero e la quantità nominale dei singoli imballaggi; o
- b. la quantità nominale globale dell'imballaggio multiplo.

È possibile rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 3 se:

- a. i singoli imballaggi sono visibili e facilmente constatabili; e
- b. le indicazioni della quantità nominale sono riconoscibili:
 1. su almeno un imballaggio, nel caso di imballaggi contenenti la stessa quantità nominale,
 2. su tutti gli imballaggi, nel caso di imballaggi contenenti una quantità nominale divergente.

Art. 14 Imballaggi preconfezionati di cibi

Sugli imballaggi preconfezionati di cibi costituiti da prodotti alimentari diversi e imballati separatamente deve essere indicata la quantità nominale globale.

Art. 15 Imballaggi preconfezionati di vino o bevande spiritose

La quantità nominale di imballaggi preconfezionati di vino e bevande spiritose è retta dalla direttiva 2007/45/CE¹², se questi imballaggi preconfezionati:

- a. sono immessi in commercio nell'Unione Europea;
- b. recano il marchio di conformità secondo l'articolo 12.

¹² Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

Art. 16 Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

¹ Se una derrata alimentare solida è immersa in un liquido di copertura, l'imballaggio preconfezionato deve indicare, oltre alla quantità nominale, anche il peso sgocciolato.

² Sono considerati liquidi di copertura le soluzioni saline o zuccherine acquose, l'aceto o, nel caso di frutta e verdura, i loro succhi.

³ Il peso sgocciolato deve essere indicato in modo facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile nelle immediate vicinanze della quantità nominale e con una grandezza di carattere non inferiore. Se indicato, il volume del recipiente deve figurare nell'unità millilitro come segue:

- a. all'interno di un rettangolo, ma senza la sigla ml; oppure
- b. con la sigla ml, ma senza rettangolo.

Art. 17 Imballaggi preconfezionati di merce surgelata

Nell'indicazione della quantità nominale di merce surgelata non può essere computato il ghiaccio che non fa parte della merce.

Art. 18 Imballaggi preconfezionati di aerosol

Oltre alla quantità nominale, sugli imballaggi preconfezionati di aerosol deve essere indicata la capacità totale. La scritta deve essere strutturata in modo tale da non essere confusa con l'indicazione della quantità nominale del contenuto.

Sezione 3:**Contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale****Art. 19** Contenuto effettivo in base al peso o al volume

¹ Al momento della prima immissione in commercio, gli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale e contrassegnati in base al peso o al volume devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. in media il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non può essere inferiore alla quantità nominale;
- b. affinché in caso di controllo ufficiale secondo l'articolo 35 le disposizioni della presente ordinanza siano soddisfatte, la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto sulla quantità nominale superiore al valore secondo il capoverso 3 deve essere limitata;
- c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo il capoverso 3.

² Gli imballaggi preconfezionati con uno scarto per difetto che supera piú del doppio lo scarto per difetto tollerato possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell'indicazione della quantit .

³ I valori degli scarti per difetto tollerati sono i seguenti:

Quantit� nominale Q _n in grammi o millilitri	Scarto per difetto tollerato	
	in % di Q _n	in g o ml
5–50	9	–
50–100	–	4,5
100–200	4,5	–
200–300	–	9
300–500	3	–
500–1000	–	15
1 000–10 000	1,5	–
10 000–15 000	–	150
15 000–50 000	1	–

⁴ Gli scarti per difetto tollerati indicati in per cento devono essere arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie

¹ Negli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantit  nominale il cui contenuto   indicato in base alla lunghezza o alla superficie, il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio non pu  essere inferiore alla quantit  nominale.

² Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto   indicato in base alla lunghezza devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. per una lunghezza non superiore a 5 m, non   tollerato alcuno scarto per difetto;
- b. per una lunghezza superiore a 5 m,   tollerato uno scarto per difetto non superiore al 2 per cento.

³ Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto   indicato in base alla superficie   tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento.

Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto   indicato in base al numero di pezzi devono adempiere i seguenti requisiti:

- a. negli imballaggi preconfezionati contenenti non pi  di 50 pezzi il contenuto effettivo non pu  essere inferiore alla quantit  nominale;
- b. negli imballaggi preconfezionati contenenti pi  di 50 pezzi:
 1. il contenuto effettivo medio non pu  essere inferiore alla quantit  nominale, e

2. lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.

Art. 22 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato

¹ Gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto effettivo è indicato in base al peso sgocciolato devono, al momento della prima immissione in commercio, adempiere i seguenti requisiti:

- a. il peso sgocciolato effettivo non può essere inferiore al peso sgocciolato indicato;
- b. affinché in caso di controllo ufficiale secondo l'articolo 35 non più di un imballaggio preconfezionato superi di oltre il doppio lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3, la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto deve essere limitata;
- c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di un fattore superiore a 2,5 lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3.

² Gli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto che supera di un fattore superiore al 2,5 lo scarto per difetto tollerato possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell'indicazione della quantità.

³ Il DFGP disciplina:

- a. la procedura volta a definire il peso sgocciolato;
- b. il periodo durante il quale devono essere adempiti i requisiti secondo il capoverso 1.

Art. 23 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce surgelata
Il DFGP disciplina la procedura volta a definire il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati di merce surgelata.

Art. 24 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso

¹ Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce con il tempo per ragioni naturali devono adempiere i requisiti posti alla quantità nominale:

- a. al momento della prima immissione in commercio in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, se recano il marchio di cui all'articolo 3 della direttiva 76/211/CEE¹³;
- b. al momento della prima immissione in commercio in Svizzera negli altri casi.

² Il DFGP disciplina come tenere conto del calo naturale di peso.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 12.

Art. 25 Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di aerosol

Il contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di aerosol è definito dalla sostanza attiva e dal gas propellente.

Art. 26 Contenuto effettivo di bombole per gas liquidi

¹ Alle bombole, ad esempio le bombole in acciaio e in alluminio per gas liquidi come il propano o il butano, si applicano, in deroga all'articolo 19, i seguenti requisiti:

- a. per le bombole con una quantità nominale fino a 5 kg è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento della quantità nominale;
- b. per le bombole con una quantità nominale di oltre 5 kg è tollerato uno scarto per difetto non superiore a 200 g.

² In caso di controlli della quantità nominale il peso della bombola indicato sulla stessa è considerato come tara.

Sezione 4:**Contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti****Art. 27**

¹ Negli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti indicate in base al peso, gli scarti per difetto al momento della prima immissione in commercio non possono superare i seguenti valori:

- a. 2,0 g, se il peso è inferiore a 500 g;
- b. 5,0 g, se il peso è uguale o superiore a 500 g e inferiore a 2 kg;
- c. 10,0 g, se il peso si situa tra i 2 kg e i 10 kg.

² Non è ammesso sfruttare in modo sistematico gli scarti per difetto. Il DFGP può disciplinare i dettagli.

Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura**Art. 28** Definizione

Le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono recipienti che adempiono i seguenti requisiti:

- a. sono di vetro o di ogni altro materiale avente caratteristiche di rigidità e di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro;
- b. sono chiuse o concepite per essere chiuse, e destinate al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;

- c. hanno una capacità nominale non inferiore a 5 cl e non superiore a 5 l;
- d. consentono, quando sono riempite sino a un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Art. 29 Contrassegno della capacità

¹ Le bottiglie impiegate come recipienti di misura devono essere contrassegnate con la capacità nominale, la capacità rasobordo, il vuoto e la capacità effettiva. Tutte le indicazioni devono riferirsi a una temperatura di 20 °C.

² La capacità nominale è il volume di liquido indicato sulla bottiglia che questa deve contenere quando è riempita in condizioni normali.

³ La capacità rasobordo è il volume di liquido contenuto nella bottiglia riempita sino al piano del bordo.

⁴ Il vuoto è la differenza tra la capacità nominale e la capacità rasobordo.

⁵ La capacità effettiva è il volume di liquido realmente contenuto nella bottiglia riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Art. 30 Precisione

¹ La distanza tra il livello di riempimento teorico corrispondente alla capacità nominale e il piano del bordo nonché il vuoto devono essere pressoché costanti per tutte le bottiglie fabbricate secondo uno stesso progetto.

² Le bottiglie impiegate come recipienti di misura possono presentare le seguenti differenze massime tra la capacità effettiva e la capacità nominale:

Capacità nominale in ml	Errore massimo tollerato	
	in % della capacità nominale in ml	
50–100	–	3
100–200	3	–
200–300	–	6
300–500	2	–
500–1000	–	10
1000–5000	1	–

³ Alla capacità rasobordo si applicano gli errori massimi uguali alla capacità nominale corrispondente.

⁴ Non è ammesso sfruttare in modo sistematico l'errore massimo tollerato.

Art. 31 Scritte

¹ Ogni bottiglia impiegata come recipiente di misura deve recare, chiaramente visibili, leggibili e indelebili, le seguenti scritte:

- a. sulla superficie laterale, sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo oppure sul fondo:
 1. la capacità nominale espressa in litri, in centilitri o in millilitri, seguita dalla sigla o dal nome dell'unità di misura utilizzata,
 2. un marchio inconfondibile di identificazione del fabbricante,
 3. il carattere speciale secondo l'allegato 2;
- b. sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le indicazioni di cui alla lettera a, almeno una delle seguenti indicazioni:
 1. la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal nome dell'unità o dalla sua sigla,
 2. la distanza in millimetri, espressa con la sigla mm, dal piano del bordo superiore al livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

² Per le scritte di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b valgono le seguenti altezze minime:

- a. almeno 6 mm, se la capacità nominale è superiore a 100 cl;
- b. almeno 4 mm, se la capacità nominale è superiore a 20 cl fino a 100 cl;
- c. almeno 3 mm, se la capacità nominale è uguale o inferiore a 20 cl.

³ Sulla bottiglia possono figurare anche altre indicazioni, a condizione che non diano luogo a confusione con le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

Capitolo 5: Obblighi dei fabbricanti, degli importatori e di altre persone

Art. 32 Persone responsabili

Sono responsabili del rispetto della presente ordinanza:

- a. in caso di vendita di merce sfusa: la persona fisica o giuridica che vende in Svizzera merce misurabile destinata alla vendita di merce sfusa;
- b. in caso di imballaggi preconfezionati e bottiglie impiegate come recipienti di misura:
 1. il fabbricante, se l'imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata come recipiente di misura sono fabbricati in Svizzera oppure sono fabbricati in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessi in commercio in Svizzera,
 2. l'importatore, se l'imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata come recipiente di misura sono fabbricati in uno Stato terzo.

Art. 33 Controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati

¹ Le persone responsabili devono controllare che il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato sia esatto.

² Qualora i fabbricanti in Svizzera effettuino il controllo con strumenti di misurazione, questi devono essere appropriati allo scopo e conformi ai requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹⁴ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

³ Il controllo può essere effettuato per campionamento.

⁴ Qualora il contenuto effettivo non venga misurato, il fabbricante deve provvedere in altro modo affinché il contenuto corrisponda effettivamente al valore indicato.

⁵ In caso di importazione da uno Stato non membro dello Spazio economico europeo l'importatore, anziché effettuare il controllo, può dimostrare di essersi munito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

⁶ Per le merci la cui quantità è indicata in base al volume, il controllo non è necessario se per la produzione degli imballaggi preconfezionati sono usate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura che adempiono i requisiti degli articoli 28–31.

⁷ In occasione della produzione in Svizzera di imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, i risultati dei controlli devono essere registrati e resi disponibili alle autorità competenti (art. 34). Sono conservati:

- a. per un anno per le merci con una conservabilità di almeno sei mesi;
- b. per sei mesi oltre la scadenza della conservabilità per le merci con una conservabilità inferiore a sei mesi.

⁸ Il DFGP può disciplinare i particolari delle procedure di controllo.

Capitolo 6: Controlli ufficiali**Art. 34** Autorità competente

¹ Fatto salvo il capoverso 2, i Cantoni controllano il rispetto della presente ordinanza. Designano l'autorità competente.

² L'Istituto federale di metrologia è competente nei seguenti settori parziali:

- a. controlla le bottiglie impiegate come recipienti di misura presso i fabbricanti svizzeri;
- b. controlla gli imballaggi preconfezionati e i punti di vendita pubblici nella misura in cui il DFGP lo preveda nell'ambito del programma di cui al capoverso 4.

³ L'Istituto federale di metrologia sorveglia l'attività di controllo dei Cantoni.

¹⁴ RS 941.210

⁴ Il DFGP elabora annualmente un programma con i punti fondamentali su cui vertono i controlli e l'attività di vigilanza dell'Istituto federale di metrologia. Quest'ultimo stila un rapporto sull'attuazione del programma e sull'attività dei Cantoni.

⁵ Su richiesta dell'Istituto federale di metrologia, gli uffici doganali possono collaborare al controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.

Art. 35 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura

¹ L'autorità competente controlla per campionamento la conformità degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura alle disposizioni della presente ordinanza:

- a. presso il fabbricante, se la produzione avviene in Svizzera;
- b. presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura; oppure
- c. in un'altra fase del circuito commerciale, se non è possibile svolgere i controlli secondo la lettera a o b.

² Il controllo degli imballaggi preconfezionati è retto dall'allegato 3, quello delle bottiglie impiegate come recipienti di misura dall'allegato 4.

³ I controlli avvengono:

- a. almeno ogni anno:
 1. presso i fabbricanti che producono imballaggi preconfezionati principalmente per il commercio,
 2. presso le persone di cui al capoverso 1 lettera b,
 3. presso i fabbricanti di bottiglie impiegate come recipienti di misura;
- b. almeno ogni due anni presso i fabbricanti che vendono principalmente i propri imballaggi preconfezionati ai consumatori.

⁴ Se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura non sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, l'autorità competente propone all'interessato uno dei seguenti provvedimenti:

- a. rendere conformi gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura e immetterli in commercio;
- b. immettere in commercio, a determinate condizioni, gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura;
- c. rinunciare all'immissione in commercio.

⁵ Se l'interessato non approva la misura proposta, l'autorità competente emana una decisione.

⁶ Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti in virtù dell'articolo 19 LOTC.

Art. 36 Controlli presso i punti di vendita pubblici

L'autorità competente controlla per campionamento, presso i punti di vendita pubblici, che:

- a. la vendita di merce sfusa sia conforme alle disposizioni della presente ordinanza;
- b. gli imballaggi preconfezionati e le bottiglie impiegate come recipienti di misura rechino le scritte previste dalla presente ordinanza.

Art. 37¹⁵ Emolumenti

La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁶ sugli emolumenti di verifica e dall'ordinanza del 5 luglio 2006¹⁷ sugli emolumenti dell'Istituto federale di metrologia.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 38** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 giugno 1998¹⁸ sulle dichiarazioni è abrogata.

Art. 39 Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...¹⁹

Art. 40 Disposizioni transitorie

¹ Se, per ragioni igieniche, nella vendita di merce sfusa è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vasetto o una vaschetta per pesare la merce, fino al 31 dicembre 2013 il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest'ultima oppure se non supera 3 g per quantità di merce inferiore a 100 g. Per la vendita di merce sfusa alle bancarelle e presso le fattorie senza bilance con la funzione tara è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2017.

² Gli imballaggi preconfezionati fabbricati secondo il diritto previgente possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2014.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 7245).

¹⁶ RS **941.298.1**

¹⁷ RS **941.298.2**

¹⁸ [RU **1998** 1614, **2010** 2631 all. n. 5]

¹⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2012** 5275.


Art. 41 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Allegato I
(art. 12)

Marchio di conformità

Il seguente marchio di conformità è definito nell'articolo 3 e nell'allegato I numero 3.3 della direttiva 76/211/CEE²⁰ e nell'allegato II della direttiva 2009/34/CE²¹. L'illustrazione è puramente informativa.




²⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 12.

²¹ Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

Allegato 2
(art. 31)

Carattere speciale per le bottiglie impiegate come recipienti di misura

Il seguente carattere speciale è definito nell'articolo 2 della direttiva 75/107/CEE²² e nell'allegato I numero 3.3 della direttiva 2009/34/CE²³. L'illustrazione è puramente informativa.



²² Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dic. 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura, GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.

²³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'all. 1.

Controllo ufficiale di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

1 Simboli

Nel presente allegato i simboli seguenti significano:

D	quantità nominale
P	contenuto effettivo
T	lo scarto per difetto tollerato di cui all'articolo 19 capoverso 3
n	numero di imballaggi preconfezionati già controllati
F	= $P - D$: scarto tra il contenuto effettivo e la quantità nominale di un imballaggio preconfezionato (valore negativo se il contenuto effettivo è troppo basso)
SF(n)	somma algebrica degli scarti F misurati su n imballaggi preconfezionati
$c_T(n)$	il numero massimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, possono presentare uno scarto per difetto superiore allo scarto T
$N_+(n)$	il numero minimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n, devono presentare uno scarto F pari a zero o positivo

2 Luogo e momento del controllo per campionamento

- 21 Il controllo per campionamento avviene alla catena di produzione o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.
- 22 La persona incaricata del controllo (verificatore) stabilisce il luogo e la data del controllo.

3 Partita

- 31 Determinazione della partita
- 311 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campionamento.
- 312 Per costituire la partita, prende unicamente imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale e dello stesso tipo che sono stati fabbricati nello stesso modo e nello stesso luogo.
- 313 In occasione del controllo, il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono fabbricati o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare. In caso di accatastamento compatto, devono presentare un piano

di accatastamento per garantire che il campionamento avvenga secondo il principio della scelta a caso.

- 32 Numero di unità della partita
- 321 Se il controllo è eseguito alla catena di produzione, il numero di unità della partita coincide con la produzione oraria massima della catena di produzione.
- 322 Negli altri casi, il numero di unità della partita è al massimo di 10 000 imballaggi preconfezionati.

4 Campionamento

- 41 Numero di campioni
- 411 Se la partita è costituita da più di 100 unità, il verificatore sceglie a caso 27 campioni, di cui due fungono da riserva. I campioni di riserva servono unicamente per sostituire campioni che non possono più essere misurati a causa di un errore di manipolazione commesso al momento del controllo.
- 412 Se la partita è costituita da un numero di unità compreso fra 21 e 100, il verificatore sceglie a caso 13 campioni.
- 413 Se la partita è costituita da un numero di unità non superiore a 20, il verificatore controlla che ogni imballaggio preconfezionato soddisfi le esigenze di cui all'articolo 19.
- 42 Prelievo del campionamento
- 421 Il verificatore preleva il necessario numero di campioni secondo il principio della scelta a caso.
- 422 Su richiesta, può procedere per estrazione a sorte.
- 423 In entrambi i casi il prelievo deve essere distribuito su tutta la partita.
- 424 In occasione del controllo, se necessario, il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo forniscono al verificatore assistenza tecnica.

5 Determinazione del contenuto effettivo

- 51 Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati distruggendone il meno possibile, il verificatore procede, se possibile, partendo dal peso lordo. A tale scopo, può utilizzare la tara soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
- la tara del primo campione misurato non è superiore al 30 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde a questo valore unico;
 - la differenza fra il valore più piccolo e più grande della tara dei primi 5 campioni misurati non è superiore al 40 per cento del valore T; in tal caso la tara determinante corrisponde alla media dei primi 5 campioni.

- 52 Se non può procedere partendo dal peso lordo, il verificatore misura:
- il peso netto, se il contenuto effettivo è indicato in peso;
 - il peso netto o il volume netto, se il contenuto effettivo è indicato in volume.

6 Svolgimento del controllo

- 61 Documentazione: il verificatore annota i risultati delle misurazioni e i dati concernenti la partita sul documento allestito dall'Istituto federale di metrologia.
- 62 Numerazione degli imballaggi preconfezionati: il verificatore numera nell'ordine di prelievo gli imballaggi preconfezionati del campionamento. Per le partite con più di 100 unità, gli imballaggi preconfezionati con i numeri 7 e 17 sono i campioni di riserva
- 63 Misurazioni
- 631 Il verificatore misura il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati, calcola per ognuno di essi la somma SF/T e riporta sulla rappresentazione grafica nel documento secondo il numero 61 il punto corrispondente. Il DFGP definisce l'ordine in cui vengono misurati gli imballaggi preconfezionati.
- 632 Il verificatore misura la tara del primo imballaggio preconfezionato e stabilisce se la condizione di cui al numero 51 lettera a è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.
- 633 Se la condizione di cui al numero 51 lettera a non è adempiuta, il verificatore misura la tara dei quattro imballaggi preconfezionati seguenti e stabilisce se la condizione di cui al numero 51 lettera b è adempiuta; in caso affermativo, prosegue il controllo misurando il peso lordo.
- 634 Se nessuna delle due condizioni di cui al numero 51 è adempiuta, il verificatore effettua il controllo conformemente al numero 52.
- 635 Il controllo è interrotto non appena dà un risultato positivo o negativo.
- 64 Altri controlli: il verificatore controlla inoltre che gli imballaggi preconfezionati rechino le scritte previste dalla presente ordinanza.

7 Risultato del controllo e procedura in caso di non conformità della partita

- 71 Conformità della partita
- 711 Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma SF/T si trova al disopra della retta AD o sulla stessa, D compreso, sulla rappresentazione grafica nel documento secondo il numero 61 e se nessuna delle condizioni di cui al numero 721 è adempiuta.

712 Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata conforme se il risultato del controllo è positivo, vale a dire se il punto che rappresenta la somma SF/T si trova al disopra della retta AED o sulla stessa, D compreso, sulla rappresentazione grafica nel documento secondo il numero 61 e se nessuna delle condizioni di cui al numero 722 è adempiuta.

72 Non conformità della partita

721 Una partita con un numero di unità superiore a 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:

- a. in funzione di n , il numero di imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore allo scarto T supera il numero massimo $c_T(n)$ indicato nella tabella seguente:

Numero di imballaggi preconfezionati già controllati n	$c_T(n)$	$N+(n)$
1	1	0
2	1	0
3	1	0
4	2	0
5	2	0
6	2	0
7	2	0
8	2	0
9	3	1
10	3	1
11	3	1
12	3	2
13	3	2
14	3	3
15	3	3
16	3	3
17	3	4
18	4	4
19	4	5
20	4	5
21	4	5
22	4	6
23	4	6
24	4	6
25	4	7

- b. il numero di imballaggi preconfezionati che presentano un contenuto effettivo superiore o pari alla quantità nominale è inferiore al numero minimo $N+(n)$ indicato nella tabella precedente; oppure

- c. il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della retta BCD o sulla stessa, D escluso, sulla rappresentazione grafica nel documento secondo il numero 61.
- 722 Una partita con un numero di unità compreso fra 21 e 100 è considerata non conforme se il risultato del controllo è negativo, vale a dire se:
- il punto che rappresenta sul grafico la somma SF/T si trova al di sotto della retta BCD o sulla stessa, D escluso, sulla rappresentazione grafica nel documento secondo il numero 61; oppure
 - il controllo è ultimato soltanto al 13esimo imballaggio preconfezionato e il numero degli imballaggi che presentano uno scarto F positivo è inferiore a quattro.
- 723 È fatto salvo il numero 73.
- 73 Secondo controllo
- 731 Se il controllo eseguito ha fornito un risultato negativo e se una parte delle misurazioni è stata effettuata unicamente in base al peso lordo, il fabbricante e un'altra persona presso cui si è svolto il controllo possono esigere che gli imballaggi preconfezionati dello stesso campionamento siano aperti e che sia misurato il loro peso o volume netto.
- 732 In tal caso, il verificatore effettua un secondo controllo in base al peso o volume netto. Il nuovo risultato è determinante.
- 74 Procedura in caso di non conformità della partita
- 741 Se anche il risultato del secondo controllo è negativo, deve essere effettuato entro sei mesi, presso il fabbricante in questione o un'altra persona presso cui si è svolto il controllo, un ulteriore controllo su un'altra partita possibilmente dello stesso prodotto.
- 742 Se il risultato di tale ulteriore controllo è ancora negativo, il verificatore controlla tutti gli imballaggi preconfezionati e i campioni di riserva del campionamento che non sono ancora stati aperti e registra a verbale i risultati.
- 743 Il verificatore sporge denuncia penale immediatamente dopo il controllo risultato negativo secondo i numeri 741 e 742 contro il fabbricante controllato o contro un'altra persona presso cui si è svolto il controllo.

Allegato 4
(art. 35)

Controllo ufficiale di bottiglie impiegate come recipienti di misura (bottiglie recipienti-misura)

1 Prelievo del campione

- 11 Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da una partita corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora.
- 12 Ove il risultato di tale controllo non sia soddisfacente, si può procedere a un secondo esame su un altro campione prelevato da una partita corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, se la produzione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'Istituto federale di metrologia.
- 13 Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

2 Misurazione del volume delle bottiglie recipienti-misura del campione

- 21 Le bottiglie recipienti-misura sono dapprima pesate vuote.
- 22 In seguito sono riempite di acqua a 20 °C, di massa volumica nota, fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.
- 23 Le bottiglie-recipienti sono nuovamente pesate.
- 24 Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura adatto che adempie i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁴ sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.
- 25 L'errore nella misura del volume non deve superare 1/5 dell'errore massimo tollerato corrispondente al volume nominale della bottiglia recipiente-misura.

3 Elaborazione dei risultati

- 31 Si calcola:
- a. la media \bar{x} secondo la seguente formula, tenendo conto che x_i sono i volumi misurati delle 35 bottiglie recipienti-misura del campione:

$$\bar{x} = \frac{1}{35} \sum_{i=1}^{35} x_i$$

²⁴ RS 941.210

- b. lo scarto tipo s dei volumi misurati del campione, secondo la seguente formula:

$$s = \sqrt{\frac{1}{34} * \sum_{i=1}^{35} (x_i - \bar{x})^2}$$

- c. il limite superiore caratteristico T_O (somma del volume indicato e dell'errore massimo tollerato su tale volume) e il limite inferiore caratteristico T_U (differenza tra il volume nominale e l'errore massimo tollerato su tale volume).

- 32 La partita è dichiarata conforme se i valori della media e dello scarto tipo soddisfano contemporaneamente le tre seguenti disequazioni:

$$\bar{x} + 1.57 * s \leq T_O$$

$$\bar{x} - 1.57 * s \geq T_U$$

$$s \leq 0.266 * (T_O - T_U)$$

